CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA

N. 13 DEL 12/01/2009

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA SOSTA IN CORRISPONDENZA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA 411 DEL 25/06/03

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la necessità di integrare e l'ordinanza n° 411 del 25/06/03 che istituisce il divieto alla sosta con rimozione forzata sulle aree interessate dalle occupazioni di suolo pubblico solo per lavori edili, cantieri stradali, traslochi e potatura piante aggiungendo tutte le tipologie di occupazione temporanea o permanente autorizzate dall'Amministrazione;

Vista la necessità di vietare la sosta anche nell'area antistante le occupazioni di suolo pubblico ove lo stazionamento in corrispondenza dei manufatti invade la carreggiata creando ostruzione alla circolazione;

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00
Visto l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29
Visto l'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80
Visto l'art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 N° 285.

ORDINA

- Di integrare l'Ordinanza 411 del 25/06/03 istituendo il divieto alla sosta con rimozione forzata nelle aree interessate da occupazioni di suolo pubblico a carattere temporaneo o permanente autorizzate e
- Di istituire il divieto alla sosta con rimozione forzata 00-24 in corrispondenza dello spazio prospiciente le occupazioni di suolo pubblico (aventi titolo autorizzativo) ove lo stazionamento dei veicoli invada la carreggiata destinata alla circolazione o crei ostacolo per il transito pedonale e veicolare in sicurezza.

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento non meno di 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione (D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4 f) dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese della ditta esecutrice o richiedente.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

Che se dalle opere o depositi di cui sopra derivi una modifica alla circolazione veicolare o pedonale imponente ulteriori divieti o limitazioni sarà necessario un apposito atto amministrativo distinto rispetto al presente

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall' art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Il Dirigente Supplente
Area Gestione del Territorio
(Ing. Ivo AGNOLIN)

Visto: AC
\I:\modelli\Testi\Ordinanza.dot

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)